



**COMUNE DI RACALE**  
**Provincia di Lecce**

**ORDINANZA N. 8 DEL 23.01.2021**

**OGGETTO: ORDINANZA DI PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ANGELO VASSALLO" – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**Premesso che:**

- il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'epidemia da *sars-cov-2*, COVID-19;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021, pubblicata su G.U.R.I. n. 15 del 20.01.2021, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in data 14.01.2021 il Sindaco ha emanato ordinanza n. 5/2021, per la chiusura di tutti i plessi scolastici facenti capo all'Istituto Comprensivo Statale "Angelo Vassallo" dal 15.01.2021 al 23.01.2021;
- in data 16.01.2021 il Sindaco ha emanato ordinanza n. 6/2021, per vietare lo stazionamento su alcune aree demaniali del centro abitato del Comune di Racale;
- in data 16.01.2021 il Sindaco ha emanato ordinanza n. 7/2021, di chiusura al pubblico degli Uffici Comunali;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020, con la quale l'epidemia da *sars-cov-2*, Covid-19, è stata considerata quale pandemia, in conseguenza dei livelli di diffusività e gravità delle patologie connesse, raggiunti a livello mondiale;

**Visto** il D.L. n. 19 del 25.03.2020 conv. in l. n. 35 del 22.05.2020 *e ss. mm. e ii.*;

**Visto** il D.L. n. 2 del 14.01.2021, non ancora convertito in legge;

**Visto** il D.P.C.M. del 14.01.2021, pubblicato in G.U.R.I. in data 15.01.2021, in vigore dal 16.01.2021 al 05.03.2021, recante all'art. 1 "*Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 16.01.2021 (n. 21A00223), pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 12 del 16.01.2021, in vigore dal 17.01.2021 al 31.01.2021, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta*";

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 21.01.2021, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*" pubblicata la quale prevede, tra l'altro, che: "*Con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021: 1. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i CPLA si deve svolgere in*

*applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPLA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPLA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico”;*

**Preso atto** delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale su tutto il territorio nazionale;

**Preso atto** dell'attuale situazione pandemica, che ha dato luogo a incremento della diffusività sul territorio di competenza, con maggiori casi accertati di positività al virus *cov-sars-2* nell'ambito della popolazione comunale;

**Considerato** che il contesto di rischio epidemiologico impone l'attuazione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e di prevenire la diffusione di ipotesi di contagio da Covid-19;

**Considerato** che il Sindaco può disporre la chiusura di luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Atteso** che perdura la fase di incremento della diffusione del contagio sul territorio di competenza, con ulteriore aumento del numero di contagiati, anche in base ai più recenti dati ufficiali pervenuti dalla sede territorialmente competente di ASL Lecce in data 22.01.2021;

**Atteso** che il contenuto del presente provvedimento è stato comunicato anticipatamente, per le vie brevi, alla Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale “*Angelo Vassallo*” di Racale;

**Ritenuto** che, allo stato attuale, nell'obiettivo di circoscrivere le situazioni accertate di positività al Covid-19 e interrompere la catena di trasmissione, appare opportuno, in via precauzionale, adottare le maggiori misure di prevenzione del rischio epidemiologico, disponendo la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della chiusura già decisa con ordinanza n. 5 del 14.01.2021 di tutti i plessi scolastici facenti capo all'Istituto Comprensivo Statale “*Angelo Vassallo*”;

**Considerato** che tanto si rende necessario al fine di ulteriormente tutelare la salute degli alunni e di consentire il rientro in condizioni di sicurezza per tutti i componenti della scuola, onde garantire che le attività scolastiche possano svolgersi, assicurando ad alunni, corpo docente e personale di supporto adeguata protezione;

**Considerato** che le determinazioni afferenti alla presente sono poste, conseguentemente a quanto espresso nel *consideratus* che immediatamente precede, anche al fine di tutelare la salute dei cittadini e della collettività tutta, onde garantire adeguata protezione del diritto alla salute;

**Ritenuto**, quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative emergenziali, nonché ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 – “*in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*” – di procedere alla suddetta prosecuzione della chiusura dei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale “*Angelo Vassallo*”;

**Vista** la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e *ss. mm. ii.*, dettata in materia di SSN, la quale attribuisce al Sindaco ruolo e competenze di Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

**Riscontrato** che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco.

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visti** gli artt. 32 e 50, D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti** gli artt. 6 e 12, D. Lgs. n. 1/2018 e *ss. mm. ii.*

Per le motivazioni dianzi riportate

### **ORDINA**

la prosecuzione, senza soluzione di continuità con quanto disposto dalla richiamata ordinanza sindacale n. 5/2021, della chiusura di tutti i plessi scolastici facenti capo all'Istituto Comprensivo Statale "*Angelo Vassallo*" dal 24.01.2021 al 31.01.2021

### **DISPONE**

che copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune, venga trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza e al controllo sull'osservanza, nonché per opportuna conoscenza:

A S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce;

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Racale;

Al Dipartimento di Prevenzione Asl-Lecce;

Al dirigente dell'Ufficio Vi – USR Puglia;

Al Comandante della P.L. di Racale;

### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, D. L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400,00 a euro 1.000,00;

### **AVVERTE INOLTRE**

che avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 3, co. 4, l. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (art. 29, D. Lgs. n. 104/2010) ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (art. 9, DPR n. 1119/1971).

Racale, 23 gennaio 2021

**IL SINDACO**  
dott. *Antonio Salsetti*